



COMUNE DI CANOLO

89040 - Città Metropolitana di Reggio Calabria

Tel. Centr. 0964 -323005 – Fax. 0964 – 323818
Partita IVA - 00709150809 Cod. Fisc. - 81001710805
Email – demografici@comunecanolo.it – PEC – demograficicanolo@asmepec.it

Ordinanza n. 23/2026 per la disciplina temporanea della circolazione stradale e del commercio su aree pubbliche in località Canolo Nuova per la giornata del 15 agosto 2026.

IL SINDACO

Premesso che:

- in occasione della ricorrenza della festività di Ferragosto, la località Canolo Nuova è tradizionalmente interessata da un ingente afflusso di persone provenienti dai litorali ionico e tirrenico;
- nel corso degli anni, la concomitanza tra la sosta indisciplinata dei veicoli su ambo le corsie e la presenza incontrollata di banchi per la vendita ambulante ha generato reiterati disagi al regolare ed ordinato flusso veicolare nel tratto stradale compreso tra la S.P. n. 85 (località Fra Nicola) e il crocevia con la S.P. n. 35 (direzione San Giorgio Morgeto);

Ravvisata la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti alla circolazione stradale nonché di carattere tecnico, di adottare i provvedimenti meglio specificati nel dispositivo limitatamente alla giornata del 15 agosto 2026, al fine di tutelare la sicurezza stradale, la pubblica incolumità e l'ordine pubblico;

Fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi;

Letti:

- gli articoli 5, 6, 7, 157, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e s.m.i., nonché le relative norme del regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
- la L.R. 11 giugno 1999, n. 18;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Tutto ciò premesso,

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportati, l'attuazione delle seguenti modifiche, limitatamente al giorno **15 agosto 2026, dalle ore 06:00 alle ore 21:00, e comunque sino a cessate esigenze:**

- 1. Istituzione del divieto di sosta veicolare con rimozione forzata per tutti i veicoli nel tratto compreso tra la S.P. n. 85 (località Fra Nicola) e il crocevia con la S.P. n. 35 (direzione San Giorgio Morgeto).**

- 2. Divieto di esercizio della vendita in forma itinerante nel medesimo tratto compreso tra la S.P. n. 85 (località Fra Nicola) e il crocevia con la S.P. n. 35.**
- 3. Divieto di circolazione e sosta veicolare con rimozione forzata in Via Bernardino Telesio, eccetto per gli esercenti l'attività commerciale in forma itinerante. Tali operatori dovranno posizionare mezzi e attrezzature garantendo tassativamente il transito agevole dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine in emergenza.**

DISPONE

L'Ufficio tecnico provvederà alla collocazione dei segnali di divieto di sosta nelle 48 (quarantotto) ore antecedenti l'inizio della validità del presente provvedimento.

Di dare notizia al pubblico del contenuto della presente ordinanza mediante l'affissione all'Albo Pretorio informatico comunale nei termini di legge e tramite il posizionamento della prescritta segnaletica stradale.

Che allo spirare del termine finale e/o ad evento ultimato, sia ripristinata l'ordinaria viabilità.

Che copia venga trasmessa, per conoscenza, alla locale Prefettura e Stazione dei Carabinieri, alla Città metropolitana di Reggio Calabria ed alle Stazioni Carabinieri forestali di Gerace (RC) e San Giorgio Morgeto (RC).

La vigilanza sul rispetto della presente ordinanza è affidata ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Ai sensi dell'artt. 3, c. 4 e 5, c. 3, Legge 07 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è l'Ing. Pietro FAZZARI, Responsabile dell'Area Tecnico-manutentiva del Comune di Canolo (RC).

Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- a) da chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, al Tribunale Amministrativo Regionale (per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge), nei termini e nei modi previsti dall'art. 29 e seguenti del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
- b) entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art.8 ss. del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
- c) da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura prevista dall'art. 74 del regolamento di applicazione e di esecuzione emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Dalla Residenza Comunale, 11 agosto 2026

**Il Sindaco
Francesco LAROSA**